



## Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n° 25/I/0002702

Roma, 24 marzo 2006

Alla Confederazione Italiana della Piccola e Media  
Industria Privata  
Via della Colonna Antonina, 52  
00186 – Roma

**Oggetto: Criterio di computo dell'età – Risposta all'interpello ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 124/04.**

Con l'interpello in oggetto la Confapi chiede chiarimenti sulla interpretazione delle norme che subordinano l'attivazione di determinate tipologie contrattuali a requisiti di età. In particolare si fa riferimento ai limiti di età fissati, per l'apprendistato professionalizzante, dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 276/2003 (*“possono essere assunti ... i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni”*), nonché ai limiti di età fissati da altre normative di lavoro quali, ad esempio, l'art. 16 della L. 196/1997 per la medesima materia (*“possono essere assunti ... i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro ...”*) ovvero l'art. 54 del D.Lgs. 276/2003 in relazione ai requisiti per i contratti di inserimento (*“... soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni”; “... disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni”*).

In proposito, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Con circolare n. 30 del 15 luglio 2005 questo Ministero ha espressamente chiarito, in relazione ai limiti di età per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante, che *“l'assunzione potrà essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni)”*.

Tale interpretazione si pone in linea con il principio fissato dalla giurisprudenza, in particolare nella sentenza della Cassazione n. 10169 del 26 maggio 2004 - richiamata nella circolare n. 30 cit. - ove è espressamente detto che *“se il computo fissato dalla legge è fatto ad anni, anche colui che ha ventinove anni e qualche mese, ha comunque ventinove anni, restando trascurabili le frazioni di mesi”*.

Tale principio, sebbene sia stato recepito esplicitamente con riferimento alla tipologia contrattuale dell'apprendistato professionalizzante, sembra potersi adoperare anche in riferimento ad altre tipologie contrattuali la cui attivazione è subordinata a specifici requisiti di età, salvo che la formulazione normativa lo escluda espressamente. Così, ad esempio, la stipulazione di un contratto di apprendistato disciplinato dalla L. n. 25/1955 e dall'art. 16 della L. n. 196/1997 risulta ammesso anche per soggetti di età sino a 24 anni e 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Mario Notaro)

**PP**

LV